

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA-MANTOVA-PAVIA**

TRA

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia, con sede in Mantova - Via P.F. Calvi n. 28 – partita IVA e codice fiscale 02667710202, in seguito denominata "Ente", rappresentata dal dott. Marco Zanini, nato ail, nella sua qualità di Commissario ad Acta nominato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico DM 16.02.2018

E

la, con sede in – codice fiscale e partita IVA
– in seguito denominata "Gestore", rappresentata da, nato il a, nella sua qualità di Procuratore speciale;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 1, commi da 391 a 394 della Legge 190/2014, a decorrere dal 1° febbraio 2015, le Camere di Commercio sono incluse nella tabella A allegata alla Legge n. 720/1984 e sono, pertanto, assoggettate al regime di "Tesoreria Unica";
- che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono nelle contabilità speciali presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato (contabilità infruttifera o fruttifera), ovvero sul conto presso il Gestore relativamente alle entrate per le quali ricorrono gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica;
- che, con determinazione a contrarre del Commissario ad Acta n. 2 del 14.04.2022, successivamente rettificata con DCA n. 3 del 13.06.2022, veniva indetta procedura di affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2 lettera a), del D.L. n. 76/2020 - del servizio quinquennale di cassa della costituenda Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia;
- che con Determinazione del Commissario ad Acta n. del, il servizio veniva affidato all'Istituto di credito

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

1. Con la presente convenzione l'Ente affida al Gestore, che accetta, il proprio servizio di cassa.
2. Il servizio di cassa sarà svolto per un periodo di anni cinque, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Le condizioni di cui alla presente convenzione potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili.

Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie o opportune mediante semplice scambio di corrispondenza a mezzo PEC (posta elettronica certificata).

4. Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio assenso.

ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono ed in conformità della vigente disciplina in materia, nonché l'eventuale custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 10.
2. Il Gestore svolgerà il servizio oggetto del presente contratto con proprio personale presso le proprie succursali site in:
Cremona,
Mantova,
Pavia,
3. Il Gestore dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nonché di eventuali disguidi intervenuti nell'esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni dell'Ente;
4. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

ART. 3
NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO

1. Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:
 - a) dal presente contratto;
 - b) dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo:
 - al D.P.R. n. 254/2005 e s.m.i. che disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;

- al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9/6/2016 afferente la codifica SIOPE;
 - all'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), che ha previsto l'evoluzione del sistema di rilevazione SIOPE nel c.d. SIOPE+;
 - al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/6/2017 afferente SIOPE+;
 - alla Legge 13/08/2010 n. 136 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - al Decreto Legislativo n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) anche per quanto attiene il sistema "PagoPa";
 - al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 febbraio 2013 – Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
 - alla Delibera del Centro Nazionale per l'informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA), 17 maggio 2019 n. 121 e successive modifiche e integrazioni – Linee guida contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.

ART. 4 RISCOSSIONI

1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) trasmesse dall'Ente mediante flussi informatici, predisposti e numerati progressivamente, firmati digitalmente dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria e dal Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali o dai rispettivi delegati.
2. Le reversali d'incasso verranno trasmesse dall'Ente al Gestore esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le *"Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+"*.
3. Le reversali dovranno riportare le seguenti indicazioni:
 - a) nome e cognome o ragione sociale del debitore;
 - b) codice fiscale/partita IVA del debitore
 - c) causale;
 - d) importo in cifre e in lettere;
 - e) data di emissione;
 - f) codice SIOPE +.
4. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso contro il rilascio di apposita ricevuta. Tali incassi saranno segnalati all'Ente che provvederà all'emissione delle relative reversali. In caso di inadeguata descrizione della causale, con particolare riguardo ai dati e ai codici da indicare obbligatoriamente ai sensi della vigente disciplina in materia di pagamenti alle pubbliche

amministrazioni con modalità informatiche, il Gestore si impegna ad adottare ogni azione per l'integrazione della causale.

5. Il Gestore documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto di cassa dell'Ente mediante inoltro informatico delle distinte approvate.
6. Per tutte le riscossioni il Gestore applicherà la valuta del giorno.
7. In ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.L. n. 179 del 18/10/2012 e s.m.i. e dalle "Linee guida AgID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", le P.A. sono tenute ad accettare pagamenti informatici mediante gli strumenti presenti sulla piattaforma denominata "Nodo dei pagamenti-SPC"; al riguardo il Gestore dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie alla ricezione delle somme provenienti dal suddetto Nodo senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

ART. 5 PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) trasmessi dall'Ente mediante flussi informatici, predisposti e numerati progressivamente, firmati digitalmente dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria e dal Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali o dai rispettivi delegati.
2. I mandati di pagamento verranno trasmessi dall'Ente al Gestore esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le *"Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+"*.
3. I mandati di pagamento dovranno riportare le seguenti indicazioni:
 - a) nome e cognome o ragione sociale del creditore
 - b) codice fiscale/partita IVA del creditore
 - c) causale
 - d) importo in cifre e in lettere
 - e) modalità di estinzione del titolo
 - f) data di emissione
 - g) eventuale data di scadenza
 - h) codice SIOPE +
 - i) codice Identificativo di Gara (CIG) se necessario
 - j) codice Unico di Progetto (CUP) se necessario.
4. Il Gestore su conforme richiesta dell'Ente, effettua i pagamenti di spese fisse, ricorrenti od obbligatorie della Camera di commercio, quelle derivanti da obblighi tributari, rate di imposte e tasse, somme iscritte a ruolo, canoni di utenze varie, deleghe di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro quindici giorni dalla comunicazione dell'operazione.

Il Gestore provvederà inoltre, senza addebito di spese per commissioni o altro, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate, al pagamento degli

emolumenti al personale, e ai pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati.

5. I mandati sono eseguiti, inderogabilmente, il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello dell'invio del flusso al Gestore. Il Gestore sarà, comunque, tenuto ad eseguire con precedenza assoluta i pagamenti dichiarati urgenti dall'Ente e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali l'Ente avrà indicato sul mandato la scadenza.
6. Per i pagamenti dei mandati dovrà essere applicata la seguente valuta: entro il giorno successivo (elevabile a 2 giorni, v. circolare MEF n. 22 del 15 giugno 2018).
7. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino non conformi ai requisiti di trasmissione sopra richiamati.
8. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
9. A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore trasmette la ricevuta telematica del pagamento effettuato.
10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16, comma 5, del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Saranno a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili.

11. I mandati di pagamento sono estinti, conformemente ad espressa annotazione contenuta sui titoli, mediante:
 - a) accreditamento in conto corrente postale;
 - b) commutazione in assegno circolare, non trasferibile all'ordine del creditore da spedire a cura del Gestore a mezzo raccomandata a.r. con spese a carico del beneficiario; in tal caso dovrà essere allegata al mandato di pagamento la ricevuta dell'assegno nonché dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita al beneficiario;
 - c) assegno bancario a copertura garantita con firma di traenza da spedire a cura del Gestore;
 - d) bonifico bancario (in Italia e all'estero);
 - e) altre forme di pagamento autorizzate dalle normative vigenti.
12. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, l'Ente è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario.
13. Le spese derivanti dalle diverse modalità di estinzione sono poste esclusivamente a carico del beneficiario.

14. Nessuna commissione verrà addebitata ai beneficiari ai sensi della circolare MEF n. 22 del 15 giugno 2018.
15. Nessun addebito di commissione dovrà comunque applicarsi alle operazioni concernenti:
 - retribuzioni, indennità e compensi a favore dei dipendenti;
 - indennità, rimborsi e compensi ai componenti di organi e commissioni camerali;
 - pagamento fatture per contratti di somministrazione lavoro;
 - contributi erogati dalla Camera di Commercio a soggetti terzi;
 - quote associative;
 - ritenute sindacali;
 - affitti passivi;
 - sottoscrizioni di quote azionarie e consortili, contributi a società ed organismi partecipati;
 - rimborsi di entrate erroneamente versate all'Ente;
 - pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali
16. I pagamenti ai dipendenti sono effettuati con valuta fissa compensata e senza addebito di spese per l'Ente.
17. Qualora i pagamenti da effettuare abbiano scadenze prefissate, i relativi mandati dovranno essere trasmessi al Gestore di norma almeno un giorno lavorativo bancabile precedente a detta scadenza o valuta.
18. L'Ente si impegna a concordare di anno in anno la data oltre la quale non presentare al Gestore mandati, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
19. L'Ente indica negli ordinativi di pagamento specifico codice in caso di esenzione dall'obbligo dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni o integrazioni; il Gestore è responsabile del relativo obbligo. E' comunque esclusa ogni responsabilità del Gestore in ordine all'errata indicazione da parte dell'Ente.
20. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Ente per l'annullamento.

ART. 6 PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO

1. Su richiesta dell'Ente, il Gestore procede al rilascio di una o più (fino ad un massimo di cinque) carte di credito o carte prepagate aziendali regolate da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Ente trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.
2. L'Ente trasmette al Gestore i relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute con l'utilizzo della carta di credito.
3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Ente applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

4. L'utilizzo della carta di credito si presuppone senza commissioni di gestione e transazione. Il rilascio e la gestione annuale della carta di credito aziendale sono gratuiti per l'Ente.

ART. 7 ANTICIPAZIONE DI CASSA

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Ente.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente dell'Ente, su richiesta dell'Ente, corredata della deliberazione dell'organo competente, il Gestore si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa, per un ammontare massimo di € 1.000.000,00.
3. Gli interessi a carico dell'Ente vengono calcolati sulla base delle somme effettivamente utilizzate e decorrono dalla data di effettivo utilizzo.
4. Nel caso in cui il rapporto di cui alla presente Convenzione venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito.
5. Il Gestore addebita annualmente nel conto bancario dell'Ente gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell'apposito estratto conto e con esclusione di qualsiasi altro onere (commissione max scoperto, spese di istruttoria, commissioni o altro). L'operazione verrà conclusa mediante emissione di appositi mandati di pagamento.

ART. 8 FIRME AUTORIZZATE

1. L'Ente provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.

ART. 9 TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Il Gestore, ai fini dell'espletamento del servizio, dovrà tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti mediante un apposito "giornale di cassa" da trasmettere in via telematica all'Ente, con indicazione di: numero di riferimento mandati/reversali, valute, beneficiari, causali dettagliate dei movimenti, sospesi di entrata e uscita, annullamenti di operazioni, storni, regolarizzazione di sospesi.
2. Il Gestore trasmette all'Ente ogni mese, ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto opportuno, la situazione di cassa contenente il conto cronologico delle reversali riscosse e dei mandati pagati, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in conto sospeso e l'elenco delle reversali e dei mandati inevasi. Tale situazione si riterrà senz'altro riconosciuta esatta se non perverranno al Gestore eventuali segnalazioni di discordanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di invio.
3. Il Gestore invia all'Ente alla chiusura dell'esercizio, per il rimborso, una nota dei bolli e delle spese applicati ai mandati ed alle quietanze non rimborsabili dai percipienti se indicato negli ordinativi.

4. Il Gestore trasmette mensilmente all'Ente l'estratto del conto corrente, corredato del tabulato riportante analiticamente:
 - i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento e di introito effettuate nel periodo considerato;
 - gli estremi della relativa quietanza;
 - il foglio dell'estratto conto regolato per capitale ed interessi.

L'Ente e' tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Il Gestore è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l'approvazione dei documenti di rendiconto;

5. Per l'imposta di bollo relativa alle quietanze ed in genere per tutte le ritenute fiscali, il Gestore si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sui mandati.

ART. 10 CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

1. Il Gestore assume gratuitamente in custodia ed amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell'Ente, che vengono immessi in deposito amministrato.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi, per cauzione o per qualsiasi altro titolo, a favore dell'Ente e si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione dell'Ente, comunicata per iscritto e sottoscritta dai soggetti autorizzati a firmare gli ordinativi di spesa e di riscossione.

ART. 11 VERIFICHE

1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione relativa alla gestione.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Ente hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

ART. 12 TASSI CREDITORI E DEBITORI

1. Su tutte le giacenze di cassa dell'Ente viene applicato il tasso di interesse creditore annuo lordo pari a (*tasso indicato nell'offerta*), la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale.
2. Sugli effettivi utilizzi delle anticipazioni di cassa di cui all'art. 7 viene applicato il tasso di interesse debitore annuo lordo pari a (*tasso indicato nell'offerta*), la cui liquidazione ha cadenza annuale.

3. Sulle somme eventualmente vincolate sul conto di deposito della Camera di commercio presso l'Istituto Cassiere, viene applicato il tasso d'interesse creditore annuo lordo pari a (*tasso indicato nell'offerta*), la cui liquidazione ha luogo con cadenza annuale.

ART. 13 CONTO GIUDIZIALE

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.P.R. 254/2005 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Gestore si impegna a trasmettere all'Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E dello stesso decreto.

ART. 14 SERVIZIO DI HOME BANKING

1. Il Gestore attiverà – senza alcun onere a carico dell'Ente – il servizio di “home banking” con funzioni informative per l'accesso in tempo reale agli archivi del conto corrente e operative per svolgere funzioni telematiche di versamento a cura e spese del Gestore il giorno stesso dell'inizio della prestazione.
2. La relativa gestione e manutenzione non comporterà alcun onere per l'Ente.

ART. 15 APPARECCHIATURE P.O.S.

1. Il Gestore provvederà ad installare a propria cura e spese, compresa l'assistenza immediata e la formazione del personale, terminali e POS virtuali fissi o mobili, per il pagamento via internet con carta di credito e/o per il pagamento a mezzo tessera Bancomat per un quantitativo massimo di 20 unità.
2. L'installazione delle suddette apparecchiature deve avvenire il giorno stesso dell'inizio della prestazione. Le apparecchiature devono essere attivate e rese perfettamente funzionanti contestualmente all'installazione.
3. Eventuali diverse e/o ulteriori esigenze individuate dall'Ente nel periodo della presente convenzione verranno di volta in volta concordate tra le parti.
4. I costi del servizio sono a totale carico del Gestore: installazione, manutenzione, disinstallazione e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio di cui al presente articolo. Rimarranno a carico dell'Ente gli allacciamenti elettrici e telefonici, così come saranno a carico dell'Ente la fornitura di energia elettrica ed il costo del traffico telefonico originato dalle transazioni eseguite.
5. Prima dell'installazione saranno definite, di comune accordo, le condizioni d'utilizzo del servizio, restando sin d'ora convenuto:
 - l'installazione e disinstallazione gratuita di ogni terminale POS (fisso con connessione via rete telefonica o mobile con connessione via GSM/GPRS), nei limiti quantitativi di cui al comma 1;
 - il canone annuo gratuito per ogni terminale POS (fisso, GSM/GPRS o virtuale), nei limiti quantitativi di cui al comma 1;
 - operazioni gratuite effettuate da ogni terminale POS (fisso, GSM/GPRS o virtuale).

ART. 16
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE

1. Per la gestione del servizio la Camera di Commercio corrisponderà un compenso quinquennale pari a € ... (*importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara*), salvo il rimborso delle spese forzose (bolli, iva, stampati, postali ecc).
2. La liquidazione del compenso avverrà annualmente in via posticipata previa emissione di regolare fattura elettronica.

ART. 17
DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio della CCIAA di Cremona-Mantova-Pavia. Non è prevista la possibilità di rinnovo. E' fatta salva la facoltà per l'amministrazione affidataria di avvalersi della proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Gestore stesso, a far rilevare dal cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni.

ART.18
INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITA'

1. L'Ente, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare penali pecuniarie in ogni caso di accertata violazione.

La penalità è applicata dopo formale contestazione ad esame delle eventuali controdeduzioni del Gestore, le quali dovranno pervenire entro cinque giorni lavorativi dalla data di contestazione.

2. Il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle attività previste, nonché il ritardo nell'espletamento delle stesse laddove è previsto un termine e/o frequenza di adempimento, comporta l'applicazione di una penalità commisurata alla gravità dell'inadempienza accertata e, comunque, per ogni singola inadempienza, non inferiore a € 200,00 e non superiore a € 1.000,00.

Resta fermo per il Gestore l'obbligo di ripristino delle condizioni previste entro i tempi stabiliti dall'Ente.

ART. 19
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà risolto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:
 - a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

- b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
 - c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro di pignoramento a carico del Gestore.
2. L'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:
- a) interruzione non giustificata del servizio;
 - b) subappalto, anche parziale, del servizio, senza preventiva autorizzazione dell'Ente;
 - c) cessione del contratto;
 - d) revoche di provvedimenti di autorizzazioni che incidano sull'attività inerente la presente convenzione;
 - e) ulteriori inadempienze del Gestore dopo l'applicazione di tre penalità per la medesima infrazione nel corso di un esercizio finanziario.
3. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Ente, concluso il relativo procedimento, stabilisca di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione al Gestore il quale è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Ente dovrà sopportare.

ART. 20 REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione viene redatta in modalità informatica, con firma digitale; le spese di bollo e di eventuale registrazione sono a carico del Gestore.

ART. 21 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Istituto Cassiere dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna a:
- comunicare il numero di conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;
 - inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri fornitori e contraenti;
 - dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura – Ufficio del Governo territorialmente competente – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati presso l'Istituto Cassiere, con sede in, sul conto corrente dedicato con IBAN il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

L'Istituto Cassiere dovrà comunicare tempestivamente all'Ente le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale.

3. Il Codice identificativo gara (CIG) attribuito alle operazioni relative alla presente convenzione è il seguente:

ART. 22
RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

Ente – Via P.F. Calvi n. 28 – 46100 Mantova

Gestore –

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto, il Foro competente è il Tribunale di Mantova.

ART. 23
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Gestore agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Gestore agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

Per l'Ente
IL COMMISSARIO AD ACTA

.....

Per il Gestore
IL PROCURATORE SPECIALE

.....